



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio
Ufficio Pianificazione urbanistica

Via Lunelli, 4 - 38100 Trento
Tel. 0461497055- Fax 0461497088
e-mail: uff.urbpu@provincia.tn.it

VALUTAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Articolo 148, comma 5, della l.p. 04.03.2008, n. 1.

Trento, 17 novembre 2011

Prat. 1439 VPC - Rif. to Verb. delib. CUP n. 01/10

OGGETTO: COMUNE DI ROVERETO: variante "Giugno 2009 – Territorio - Ambiente - Paesaggio" al piano regolatore generale. Rif.to delib. cons. n. 24 dd. 27.05.2011 – seconda adozione.

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m., "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio";
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7, "Approvazione della variante 2000 al Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- visto il parere della Commissione urbanistica provinciale n. 01/10 del 21 gennaio 2010;

esprime in merito la seguente valutazione tecnica.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 03 agosto 2009 il Comune di Rovereto ha adottato la variante "Giugno 2009 – Territorio - Ambiente - Paesaggio" al piano regolatore generale del proprio territorio con l'obiettivo di integrare il piano rispetto a considerazioni di qualità paesaggistica delle trasformazioni attraverso l'uso esteso della pianificazione attuativa. Il conseguimento di tale obiettivo è supportato da un elemento innovativo per il territorio di Rovereto nella sua storia urbanistica, riguardante l'introduzione di metodi perequativi nella definizione dei contenuti di taluni piani attuativi. In data 25 settembre 2009 gli atti di piano sono pervenuti al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che ha avviato l'istruttoria rispetto al nuovo PUP ed ha richiesto i pareri di merito alle strutture provinciali competenti.

La variante adottata è stata esaminata dalla Commissione urbanistica provinciale, che con il parere n. 01/2010 del 21 gennaio 2010, ha espresso un parere sostanzialmente positivo, evidenziando tuttavia una serie di controindicazioni sotto il profilo urbanistico e subordinando l'approvazione della variante stessa alla risoluzione delle problematiche evidenziate. La Commissione ha inoltre condiviso la chiara individuazione degli obiettivi, esprimendo apprezzamento per la notevole mole di indagini condotte al fine di focalizzare gli interventi necessari al recupero qualitativo dell'assetto urbano.

Successivamente il Comune, con deliberazione consiliare n. 24 del 27 maggio 2011, ha provveduto alla seconda adozione della variante in oggetto, adeguando complessivamente il piano a quanto richiesto dalla Commissione urbanistica provinciale e presentando un documento di controdeduzioni laddove ha ritenuto di confermare le previsioni adottate in prima istanza. Inoltre il Comune di Rovereto ha introdotto una serie di modifiche a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano.



Verifica delle controdeduzioni rispetto al parere della Commissione urbanistica provinciale

Nel merito delle osservazioni espresse dalla Commissione urbanistica provinciale con verbale n. 01/2010 di data 21 gennaio 2010 e tenuto conto di quanto rilevato dal Comune di Rovereto nel documento di controdeduzioni, si evidenziano le seguenti osservazioni:

1. Rappresentazione cartografica e atti di piano

Il Comune di Rovereto ha provveduto all'informatizzazione del piano secondo i codici informativi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008 ma non ha condotto l'adeguamento della cartografia alle segnature di legenda contenute nella medesima deliberazione.

Al riguardo si evidenziano le seguenti note dell'Ufficio Sistemi informativi per l'urbanistica e il paesaggio della Provincia:

- Gli shape erano georeferenziati in coordinate Gauss Boaga, e sono stati convertiti in coordinate WGS 84;
- Il PRG del Comune è stato rappresentato solo su base catastale: manca l'interpretazione sulla carta tecnica provinciale come richiesto dalla delibera sopraccitata. Esiste però una buona coincidenza tra CTP e base catastale;
- Ci sono dei buchi sulla copertura del territorio comunale probabilmente dovuti all'attribuzione di codice errato di alcuni shape:
 - a. lo shape Z318_P non esiste (nella legenda standard on è previsto che lo shape sia poligonale, ma puntuale: Z318_N);
 - b. lo shape Z404_P non esiste (non è previsto poligonale ma lineare Z404_L);
 - c. lo shape Z303_N non esiste (non è previsto puntuale ma poligonale: Z303_P);
- Gli shape P101_P, Z700_P, Z358_P, N103_N, N102_N, N101_N, D150_P, D115_P, C110_P non esistono nella legenda standard;
- Nessuno shape contiene la tabella degli attributi;
- Il vincolo diretto di manufatti e siti è dovrà essere come poligono Z301;
- il biotopo provinciale è stato inserito leggermente più grande;
- la ferrovia di progetto non rispetta il percorso indicato dal PUP;
- manca lo shape della ferrovia esistente;

Inoltre per quanto riguarda l'individuazione dei **beni architettonici** si prende atto dell'aggiornamento rilevando però che non è stato utilizzato il corretto shape di riferimento;


Infine si rileva che è stata aggiornata la cartografia per quanto attiene la rappresentazione della rete idrografica e l'inserimento puntuale degli Elementi geologici e geomorfologici, dell'elenco delle **invarianti del PUP** così come richiesto dagli organi provinciali di competenza.

Richiamato il parere della CUP, si rileva ancora la non perfetta corrispondenza dell'**area produttiva di livello provinciale** in corrispondenza della variante n. 263-1^a adoz.

Riguardo all'adeguamento alle segnature di legenda si rammenta che, con l'adozione della prossima variante al PRG il Comune di Rovereto dovrà assicurare l'adeguamento delle modalità di rappresentazione del piano a quanto disposto dalla Provincia.

Si richiede che in sede di adozione definitiva gli atti di piano siano completi della relazione, che consenta l'illustrazione delle diverse fasi di adozione della variante in oggetto. Si evidenzia inoltre l'importanza di mantenere, nelle tavole di raffronto, la numerazione adottata per le singole modifiche nell'adozione precedente.

Si evidenzia inoltre l'opportunità di aggiornare la cartografia di piano rispetto alle previsioni introdotte dalle varianti al PRG, adottate dal Comune di Rovereto e in corso di approvazione.



2. Aree agricole di pregio

Si richiama l'osservazione già presentata dalla Commissione urbanistica provinciale in merito alla rappresentazione cartografica dei perimetri delle aree agricole di pregio. Il Comune di Rovereto ha motivato che tale difformità è il risultato di alcune puntuali rettifiche giustificate da adeguamenti catastali o dalla presenza di elementi infrastrutturali del territorio. Ha esplicitato nel documento di controdeduzione ulteriori motivazioni per le aree agricole di pregio che presentano maggiori difformità, sia a detrazione che in aggiunta. Rispetto a queste si segnala che le stesse non sono ammissibili visto l'articolo 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP, che assegna il compito di eventuale precisazione delle aree agricole di pregio al piano territoriale della comunità.

3. Interferenza tra aree insediative/servizio e zone agricole di pregio

- **variante n. 17-1[^]adz e variante 57-2[^]adoz.** - da agricolo di pregio a tessuto di completamento: Si esprima parere negativo in quanto le localizzazioni ricadono in una area integralmente agricola, vincolata dal PUP, dove l'eventuale trasformazione è subordinata all'autovalutazione e al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 38 delle norme di attuazione del PUP;

- **varianti nn. 25-27-28-1[^]adoz.** - da agricolo e agricolo di pregio, a residenziale: In merito alla presente previsione residenziale in loc. Vallunga si esprime parere negativo in quanto tali aree sono inserite in un ambito agricolo (la variante 28 ricade in parte in area agricole di pregio) risulta isolata e slegata dal tessuto esistente e i futuri interventi potrebbero in futuro dare adito ad una conseguenza edificatoria sulle aree limitrofe verso la strada che collega Noriglio con Rovereto. Per le previsioni che ricadono in area agricola di pregio si richiama l'obbligo della compensazione, da specificare nel documento di rendicontazione, da condurre secondo le modalità stabilite nell'articolo 38 del nuovo PUP;

- **variante n. 253-2[^]adoz.** - da agricolo a zona di interesse collettivo: il documento di rendicontazione deve specificare l'area destinata a compensare l'area agricola di pregio che risulta trasformata da detta previsione; si ricorda che ai sensi dell'articolo 38, comma 7 ai fini della compensazione non possono essere utilizzati terreni già destinati ad attività agricole.

4. Rapporto con il paesaggio

Riguardo alle osservazioni presentate dalla Commissione urbanistica provinciale rispetto ai contenuti paesaggistici del piano, con le quali si sottolineava l'incongruenza di alcuni interventi edilizi rispetto al disegno urbano consolidato, si rileva che il Comune ha fornito una serie di motivazioni riportate nel documento di controdeduzione. Riguardo a queste si evidenzia:

Area ai Fiori

Pur apprezzando il ridimensionamento delle previsioni edificatorie complessive vigenti e il tentativo di collocare gli interventi edilizi il più vicino possibile all'abitato esistente si richiama quanto precedentemente espresso nella valutazione della Commissione urbanistica provinciale parere n. 01/2010 rilevando quanto sia importante rappresentare e realizzare in futuro un tessuto urbano che risulti omogeneo, compatto e legato al contesto esistente.

Area di perequazione urbanistica in via al Perer

Ritenendo un'operazione fondamentale l'intervento di creazione di una fascia verde come filtro di protezione tra l'edificato residenziale e l'area produttiva lo scrivente Servizio richiama come la progettazione di nuovi complessi residenziali debba essere ulteriormente studiata partendo da una analisi del contesto urbano che caratterizza l'abitato più prossimo, creando così punti di connessione e trame edificatorie più adatte al tessuto esistente.

Capitolo XIX - "Criteri e disp. per la tutela ambientale e paesaggistica nelle varie zone".

Pur condividendo le indicazioni contenute negli Indirizzi e criteri per la tutela ambientale e paesaggistica nelle varie zone la Commissione urbanistica provinciale ha espresso alcune perplessità e richiesto ulteriori motivazioni in merito al Capitolo XIX delle norme di attuazione.

L'Amministrazione comunale al fine di garantire il più alto grado di tutela nei confronti delle aree ritenute sensibili dal punto di vista paesaggistico, ha delineato all'interno del Capitolo XIX ulteriori principi e azioni prescrittive nei confronti di eventuali interventi ammessi in queste aree. Pertanto, a seguito delle motivazioni espresse, si rileva che quanto contenuto nel capitolo XIX, sia



formulato nella direzione di garantire il più alto grado di tutela nei confronti dei paesaggi agricoli e lungo fiume, così come nelle aree più a stretto contatto con i paesaggi di margine urbano.

L'innovazione del metodo perequativo

Rilevando come in futuro l'Amministrazione comunale di Rovereto attraverso il metodo perequativo possa dare risposta sia in termini di fabbisogno residenziale che pubblico, si prende atto delle controdeduzioni espresse a seguito del parere della Commissione urbanistica provinciale n. 01/2010, ritenendo che le motivazioni possano essere valutate positivamente, fermo restando che l'applicazione del metodo perequativo è con questo piano limitato solo ad precise aree.

Dimensionamento residenziale

Rispetto alle osservazioni della Commissione urbanistica provinciale che individuavano una eccedenza di volumetria per nuove abitazioni rispetto alle potenzialità edificatorie del piano, si rileva come nelle controdeduzioni si siano forniti ulteriori elementi a supporto delle scelte.

Il quadro insediativo e infrastrutturale della variante – 2^a adozione

Preso atto che la variante propone il consolidamento del sistema insediativo esistente e il suo completamento con nuove aree edificabili libere o convenzionate ed aree soggette a piano attuativo, in termini generali si esprime parere favorevole in merito all'edificabilità delle zone individuate.

In fase istruttoria si sono rilevate alcune varianti cartografiche che non sono menzionate negli elaborati di raffronto sia di prima che di seconda adozione. Si evidenzia che rispetto a ogni eventuale modifica non evidenziata e quindi non oggetto di istruttoria e di valutazione, il parere risulta negativo.

Nel merito delle principali modifiche introdotte a seguito del deposito degli atti di piano, conseguente alla prima adozione, si rilevano le seguenti controindicazioni sotto il profilo della coerenza con la disciplina urbanistica provinciale:

- **variante n. 18 da residenziale, verde di pertinenza e commerciale integrata a tessuto saturo di recente formazione:** Il lotto in esame si colloca in loc. S. Ilario in fregio alla S.S. n. 12, in corrispondenza dell'innesto tra via del Brennero e viale Trento. Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole alla trasformazione richiesta dall'Amministrazione comunale al fine di poter incentivare il recupero di un'area che ad oggi si presenta in forte degrado suppur risulti definita sotto il profilo dell'assetto urbanistico e tipologico;

- **variante n. 146 da agricola di pregio a infrastrutture tecnologiche ed impianti di progetto loc. S. Ilario:** Il PRG vigente, seppure con una configurazione diversa, destina tale area a "Zona per attrezzature e impianti di progetto". Con la variante "Giugno 2009" – 1^a adozione la stessa area veniva destinata a "Zona agricola di pregio" mentre l'area finalizzata denominata "Infrastrutture tecnologiche ed impianti" (variante 113-1^a adoz.) veniva individuata in posizione diversa. Con la seconda adozione al piano, a seguito del parere negativo della Conferenza dei servizi di data 20 gennaio 2010 per la verifica preventiva del rischio idrogeologico, l'Amministrazione comunale ha provveduto a ricollocare l'area in corrispondenza di quanto previsto dal PRG vigente;

- **variante n. 82 da tessuto saturo da tutelare a aree agricole:** si esprime parere favorevole al cambio di destinazione solo per le particelle interessate dall'edificio; per le restanti si evidenzia che vanno ricomprese nell'area agricola di pregio in coerenza con quanto previsto dal Piano urbanistico provinciale;

- **varianti nn. 84,85 da zone per attrezzature ricettive e alberghiere D7 a zone del settore secondario e terziario e zone commerciali integrate:** preme rilevare come tali aree si trovino a diretto contatto con il piano attuativo ai fini generali P.A.G. n. 08 Ex Cava Manica, dove è previsto dagli elaborati di piano un parco con al suo interno una rete di nuovi percorsi di avvicinamento al lago e a supporto della visita alla fauna del biotopo sito all'interno del parco stesso. Considerata la localizzazione significativa di tali aree e la loro adiacenza al P.A.G. 08 si ritiene che queste previsioni siano tra loro raccordate sotto il profilo funzionale e infrastrutturale, in particolare per quanto riguarda strutture previste e modalità di accesso dalla S.S. n. 12;



- **variante n. 117 da piano area a parcheggio pubblico di progetto:** l'Amministrazione comunale in seconda istanza ha previsto all'interno del piano di lottizzazione convenzionata P.L. 18 un'area destinata a parcheggio pubblico. Si esprime parere positivo alla localizzazione in quanto il parcheggio si presenta a margine del centro storico e direttamente accessibile da esso;
- **varianti nn. 120, 134 da nuova espansione a area agricole e da centro storico a area soggetta a concessione convenzionata prevalentemente attrezzatura ricettiva:** preso atto che l'area in oggetto, ubicata a margine del centro storico della frazione di Borgo Sacco, con il cambio di destinazione proposto si propone il miglioramento delle connessioni tra percorsi ciclopedonali esistenti e le sue diramazioni in direzione del centro urbano, lo scrivente Servizio, esprime parere favorevole. Si richiama in ogni caso la necessità di proporre all'interno delle varianti sopraccitate un collegamento più diretto a servizio della pista ciclabile;
- **variante n. 150 da settore secondario e terziario D5 ad aree agricole:** la destinazione del PRG vigente ammette su tale l'area la realizzazione di depositi di materiali edili con il vincolo di inedificabilità. In sede di seconda adozione il Comune di Rovereto ha modificato la destinazione dell'area in agricola; dagli atti di piano non risulta tuttavia chiara la motivazione di tale scelta;
- **variante nn. 246, 44 da piano di lottizzazione ad aree per edifici soggette a norme speciali:** si segnala l'esigenza di adeguare lo strumento urbanistico al progetto per il polo della meccatronica, approvato in data 16 novembre 2011 in sede di conferenza di servizi ai sensi della l.p. n. 13/1997; riguardo alle nuove previsioni che interessano l'area "ex Alpe" si prende atto degli obiettivi e delle motivazioni adottate dal Comune di Rovereto;
- **variante n. 15 da zona commerciale integrata a zona del settore secondario e terziario D5:** il lotto interessato della variante di colloca tra la zona commerciale integrata, posta lungo la S.S. n. 240, e la zona produttiva del settore secondario e terziario D5; si invita il Comune di Rovereto a valutare tale modifica e in particolare la coerenza dell'insediamento di ulteriori attività di vendita al dettaglio nonché le modalità di accesso;
- **variante n. 66 da tessuto saturo da ristrutturare a tessuto di completamento:** in merito al cambio di destinazione d'uso di un lotto residenziale, posto in corrispondenza della rotatoria di Lizzanella, si esprime parere critico, considerata l'esistenza di un manufatto edilizio, richiedendo più adeguato al piano il mantenimento della destinazione precedente, tessuto saturo da ristrutturare B3;
- **variante n. 80 da area agricola a tessuto di completamento:** l'individuazione di un lotto residenziale sotto la strada che collega Noriglio con Costa presenta notevoli problematiche paesaggistiche nonché di accessibilità e determinerebbe una frammentazione della importante cornice agricola di Noriglio; si segnala che la previsione ricade in area agricola del nuovo PUP;
- **variante n. 102 da area agricola a tessuto di completamento:** la proposta di nuova area residenziale ricade in area agricola del nuovo PUP; si prende comunque atto che la localizzazione, posta a monte del centro storico di Beccachè, risulta limitrofa all'abitato consolidato;
- **variante n. 114 da centro storico a concessione convenzionata prevalentemente residenziale:** riguardo alla previsione insediativa si prende positivamente atto che la stessa risulti subordinata alla concessione del diritto di passo verso piazza Follone. P.R.06;
- **variante n. 262 da tessuto saturo da tutelare a concessione convenzionata prevalentemente residenziale:** l'area oggetto di variante risulta ampiamente panoramica, in quanto si colloca in fregio alla strada monumentale di Castel Dante. In merito alla variante n. 262, si prende atto che la concessione convenzionata è finalizzata a risolvere le problematiche connesse con l'edificabilità dell'area stessa. Si invita tuttavia a valutare ulteriormente la possibilità di trasferire i diritti edificatori in corrispondenza di un sito più coerente o, in alternativa, di integrare la previsione con specifiche indicazioni e limiti tipologici;
- **variante n. 94 da viabilità locale a Verde pubblico di progetto:** si prende atto che a seguito di alcune osservazioni il Comune di Rovereto ha riconfigurato come verde pubblico un'area destinata in prima adozione alla viabilità locale;
- **varianti nn. 122 e 123 da parco locale a tessuto di completamento e area a verde privato:** le varianti interessano due lotti ricadenti in parte in area agricola di pregio, posti a nord dell'abitato di Marco in fregio alla nuova rotatoria di collegamento tra via Pinera, strada di ingresso per Marco e la strada statale S.S. 12. Si richiama che la trasformazione delle aree agricole di pregio è subordinato al rispetto dell'articolo 38 delle norme di attuazione del nuovo PUP; si evidenzia inoltre l'inopportunità di prevedere destinazioni residenziali in corrispondenza di rotatorie o viabilità principali;



variante n. 180 da viabilità principale a infrastrutture tecnologiche ed impianti di progetto: per l'area individuata per il centro di raccolta materiale si rinvia a quanto previsto dalla specifica procedura di localizzazione ai sensi del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

- **variante n. 189 da zone per attrezzature ricettiva alberghiera a tessuto saturo da ristrutturare:** la modifica in oggetto interessa l'ex edificio alberghiero posto in loc. Mori Stazione. Considerata la valenza insediativa dell'edificio, che contraddistingue storicamente quell'area, si richiede una specifica disciplina che, pur ammettendo il cambio d'uso, assicuri la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio esistente;

- **variante 201 da agricolo del PUP a tessuto di completamento:** preso atto che l'area interessata dalla variante ricade completamente in area agricola del PUP e considerato che il territorio agricolo in cui si colloca il nuovo lotto residenziale prefigura una fascia di cuscinetto tra la ferrovia e l'abitato di Marco, si esprime parere critico rispetto alla nuova previsione;

- **variante n. 113 da area agricola a concessione convenzionata prevalentemente residenziale:** l'area, pur soggetta a piano di lottizzazione, risulta isolata nel contesto agricolo che si sviluppa a monte del centro storico di Lizzana;

- **variante n. 204 da area agricola a tessuto di completamento:** il lotto si colloca in area agricola del nuovo PUP e va quindi motivato nel documento di rendicontazione;

- **variante n. 73 da area agricola a zona per attrezzature ricettive e alberghiere:** la variante riguarda il cambio di destinazione d'uso di una struttura agrituristica in "area alberghiera", nell'ambito della zona agricola che si estende a monte dell'abitato di Marco. Considerata l'unitarietà paesaggistica di questa zona agricola e al fine di tutelare il territorio aperto, posto a monte della S.S. n. 12, si esprime parere negativo;

- **variante n. 49 da area agricola tessuto di completamento:** l'area proposta dalla variante interessa il paleoalveo del fiume Adige e si colloca in area agricola del nuovo PUP; si esprime conseguentemente parere critico in merito;

- **varianti nn. 74 e 78 da area agricola a tessuto di completamento:** si coglie l'occasione dell'introduzione di queste previsioni per segnalare l'esigenza di un disegno complessivo dell'abitato, in modo da definire in particolare il limite tra aree insediate e zone agricole;

- **variante al PRG per il patto territoriale della Valle del Leno scheda n. 17:** nel quadro complessivo di una riqualificazione urbanistica dell'ambito urbano, posto a monte della chiesa di Noriglio, tra la strada provinciale e via San Martino, vengono ammessi un insieme di interventi finalizzati alla realizzazione di una struttura multiservizi quali attività commerciali, piccoli laboratori artigianali, esercizi pubblici, e relativi servizi. Al fine del raggiungimento di tali obiettivi nel piano è ridefinita la fascia di rispetto stradale. Considerata il pregio del sito e la sua posizione centrale, limitrofa alla chiesa di Noriglio, si richiede che tale intervento - individuato dalla scheda n. 17 - sia disciplinato da un piano attuativo che preveda una accurata analisi-studio per l'inserimento della nuova edificazione rispetto al contesto e alla sistemazione adeguata degli spazi di pertinenza;

- **variante nn. 104 1^a adoz. e 154,155 2^a adoz.:** il nuovo tracciato viabilistico di progetto, che si innesta su una rotatoria prevista sulla S.S. 12 in località Mira, si sviluppa sul versante orografico sinistro della valle, a sud dell'abitato di Lizzana, con l'obiettivo di rimuovere i flussi che attraversano il centro storico per raggiungere la Campana dei Caduti. Nel merito, pur prendendo atto delle controdeduzioni presentate dall'Amministrazione comunale in sede di seconda adozione, si ribadisce la problematicità della previsione che richiede un deciso approfondimento sotto il profilo viabilistico, paesaggistico e ambientale posto che si innesta sulla viabilità principale del PUP e che interessa una rilevante area protetta. Si rinvia al parere delle strutture competenti in materia di viabilità della Provincia, esprimendo parere negativo;

- **variante n. 233:** la variante adottata in seconda istanza ha stralciato la previsione di piano di lottizzazione introdotto in via delle Zigherane (P.L. 13). Nel merito non si ravvisano gli elementi di supporto della scelta, posto che l'area si inserisce nel contesto urbano.

In merito alla disciplina degli insediamenti storici si rileva che risultano stralciate dal piano le disposizioni relative agli edifici isolati di interesse storico. Considerata la mancanza di alcuna motivazione e posta la rilevanza degli edifici isolati, in particolare di inizio Novecento, nel tessuto urbano di Rovereto, si esprime parere negativo.



Pareri delle Strutture competenti della Provincia

Di seguito si riportano altri pareri espressi dalle strutture provinciali competenti al fine di completare il giudizio sulla variante al piano regolatore generale del Comune di Rovereto.

Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie - Servizio gestione strade

Oltre alle osservazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, rispetto all'assetto delle infrastrutture viarie adottate in seconda adozione, il Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie e il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento esprimono, per quanto di competenza, parere sostanzialmente favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1) In merito alle aree variate identificate con i numeri **16.1** e **16.2** che modificano la destinazione in "zone del settore secondario e terziario", considerato che le stesse sono in fregio alla S.S. 12, si evidenzia che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 così come modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011. La creazione di nuovi accessi sulla viabilità provinciale dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Gestione Strade.

2) In merito all'area variata identificata con il numero **19.1** che prevede una "zona commerciale integrata", considerato che la stessa è in fregio alla S.P. 2, si evidenzia che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 così come modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011. La creazione di nuovi accessi sulla viabilità provinciale dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente Servizio Gestione Strade. Gli eventuali parcheggi a servizio dell'attività dovranno presentare un unico punto di accesso e recesso dalla viabilità provinciale, onde evitare manovre dirette di veicoli sulla viabilità stessa.

3) In merito alle aree variate identificate con i numeri **98.1** e **98.2** che prevedono una "zona di interesse collettivo di livello locale - scolastiche di progetto", considerato che le stesse sono in fregio alla S.P. 2, si evidenzia che l'edificazione in fascia di rispetto stradale è disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 così come modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011. Andrà inoltre studiata attentamente l'urbanizzazione della zona, onde evitare soste lungo la strada di mezzi di trasporto pubblici e/o privati, anche in ragione del tipologia di utenza delle strutture scolastiche.

4) In merito alle aree variate identificate con i numeri **154** e **155** che indicano la previsione di una "viabilità locale di progetto in galleria" con collegamento alla prevista rotatoria in loc. Lavini di Marco sulla S.S. 12, si fa presente che la stessa non è prevista dal PUP, e non è nemmeno inserita negli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi Servizi. Peraltro si evidenzia che già nella precedente nota prot. 9093/10 di data 18 gennaio 2010 gli scriventi servizi evidenziavano che "l'intervento proposto come Tangenziale Est - Lizzana.....Nel merito si rileva che tale intervento risulta essere la riproposizione del tracciato denominato "variante est" sul quale ci si era già espressi negativamente con parere di data 31 agosto 2009 prot. n. 9480/07". Alla luce di quanto sopra si conferma il parere negativo per tale variante.

5) In merito alle aree identificate con i numeri **153** che prevedono una "viabilità locale di progetto in galleria" per mezzo di un collegamento fra la S.S. 46 poco più a monte del centro storico (comunque ancora nella tratta di competenza del Comune di Rovereto) e la S.P. 89, poco più a monte del centro Storico (comunque ancora nella tratta di competenza del Comune di Rovereto), si fa presente che lo stesso non è prevista dal PUP, e non è nemmeno inserito negli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi Servizi.

6) Il tratto di S.S. 46 ricadente nel territorio Comunale viene indicato dal PUP, come "da potenziare". Si invita pertanto a recepire tale indicazione anche nella cartografia di piano regolatore generale.

7) Gli strumenti pianificatori in materia di viabilità degli scriventi servizi prevedono l'opera S-693 "Realizzazione di un marciapiede e area di sosta autobus in Località Noriglio sul lato di valle della S.P. 2 in prossimità di via Campolongo." In delega al Comune di Rovereto, che prevede "la realizzazione di un marciapiede a sbalzo di c.a. 95 mt. nell'abitato di Noriglio sulla strada provinciale n.2 in prossimità di via Campolongo e via Valteri. Assieme a tale opera verrà realizzata anche la piazzola di sosta dell'autobus di linea.". Tale opera dovrà essere recepita nella cartografia di piano.



8) In merito alla prescrizione già formulata dagli scriventi, con nota prot. n. 9093/10 S105/EST/fac di data 18 gennaio 2010, riguardante la "var 101) sottopasso Val di Riva", ove si indicava che la variante interferisce con l'opera "S-447 Realizzazione della soluzione viabilistica per il collegamento tra Rovereto Baldresca – Rovereto Sant'Ilario – Volano – variante alla S.S. 12", si conferma tale prescrizione, ed in particolare "si invita a tenere contatti con gli scriventi Servizi al fine di coordinare l'intervento con quanto emergerà dalla VIA."

9) In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto stradale si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nella delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006, così come modificata dalla delibera della giunta provinciale n. 1427 dd. 01 luglio 2011. In merito ad ogni tipo di intervento previsto in fascia di rispetto ferroviaria si raccomanda di attenersi a quanto prescritto nel DPR 753/1980 e nella delibera della giunta provinciale n. 890 dd. 5 maggio 2006. Si raccomanda altresì di evidenziare graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradali, determinate ai sensi della sopraccitata delibera. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati. Si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

In merito alla previsione del tracciato di alta capacità ferroviaria si evidenzia che con deliberazione n. 2897 di data 07.11.2008 la Giunta provinciale ha approvato gli elaborati predisposti dal Gruppo misto di progettazione, comprensivi dello studio di impatto ambientale, relativi al progetto Preliminare del lotto 3 "Circonvallazione di Trento e Rovereto2 e allo Studio di Fattibilità delle tratte di completamento che interessano il territorio della provincia di Trento. Si richiede quindi di integrare le previsioni di piano con tale tracciato.

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Premessa

La seconda adozione del piano propone numerose varianti puntuali, tanto che risulta difficoltoso tracciare un quadro di impatto ambientale che tenga conto di ciascuna variante in progetto, considerando che la documentazione allegata alla richiesta di parere risulta, sprovvista di una descrizione accurata delle varianti proposte e di un confronto chiaro ed esaustivo con la situazione vigente. Poiché la maggior parte delle modifiche previste ha una ridotta incidenza dal punto di vista ambientale, verranno espresse, relativamente alle componenti ambientali interessate, indicazioni in merito alle varianti particolarmente significative, alle Controdeduzioni in risposta al parere della Commissione Urbanistica Provinciale e alle Norme di Attuazione, che sono state consultate direttamente dal sito del Comune di Rovereto in quanto non pervenute in allegato alla richiesta di parere in oggetto.

Si fa presente che il documento di Rendicontazione Urbanistica riporta nel paragrafo 2.6 il contesto ambientale, paesaggistico e territoriale della città di Rovereto che risulta tuttavia poco utile per inquadrare il complesso delle varianti proposte. Inoltre, si osserva che la caratterizzazione della qualità dell'ambiente delineata nel paragrafo di cui sopra risulta in alcuni punti non aggiornata o priva di riscontro reale.

Ad esempio la situazione riportata presso il Monte Finonchio per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico è ormai risanata grazie alla realizzazione nel 2007 di un nuovo impianto radiotelevisivo, mentre non risulta attualmente all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che in località Lizzana si siano verificati superamenti dei limiti normativi: nel caso in cui tale situazione sia stata effettivamente accertata si attendono comunicazioni in merito. Si ricorda inoltre come gli obiettivi di qualità fissati nell'art. 2 comma 1 lettere a e b del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 Giugno 2000, n. 13-31/Leg sono stati annullati dalla Sentenza 26 agosto 2003 n. 4841.

Un'ulteriore considerazione relativa al quadro ambientale riguarda quanto evidenziato dalla carta di criticità idrica sotterranea, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2563 di data 10/10/2008 che evidenzia in corrispondenza della zona industriale di Rovereto un'area critica per alterazione qualitativa della falda acquifera e un'area di attenzione per potenziale alterazione



qualitativa della falda acquifera. Tali aree dovranno essere sottoposte a specifica disciplina per quanto concerne, in particolare, la realizzazione di pozzi e l'esecuzione di prelievi, secondo quanto previsto dall'art. 10 della Norme di Attuazione del PGUAP e dalla delibera sopra citata.

Inquinamento acustico

Particolare attenzione per quanto riguarda le problematiche connesse con l'inquinamento acustico dovrà essere rivolta alla variante urbanistica Via Unione-Via Zotti (NS n. 14) poiché per entrambi gli ambiti (A e B) è prevista la possibilità di insediamento di attività produttive e plessi scolastici nonché per la vicinanza con la linea ferroviaria del Brennero. Nello specifico tale area sarà destinata ad ospitare il nuovo Polo della Meccatronica e il trasferimento dei due istituti scolastici roveretani, nonché la realizzazione di un polo di formazione e ricerca universitaria legato alla disciplina della "meccatronica" in stretto contatto con l'area industriale. E' evidente che tale scelta particolarmente interessante sotto il profilo della formazione e della ricerca, a livello progettuale, dovrà adottare gli opportuni accorgimenti per garantire agli edifici scolastici un'adeguata protezione dalle sorgenti di rumore di tipo produttivo nonché dal rumore prodotto dalla ferrovia del Brennero. A tal fine, a carico del titolare della concessione edilizia secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 3 della L.447/95 dovrà essere richiesta una preventiva valutazione del clima acustico con l'indicazione degli eventuali interventi di contenimento e abbattimento della rumorosità.

Zonizzazione acustica

Come richiesto nel ns. precedente parere il comune di Rovereto ha provveduto ad aggiornare il piano di classificazione acustica (zonizzazione) al fine di renderlo congruente con le più recenti scelte urbanistiche pertanto di seguito si esprimono alcune considerazioni sulla proposta di zonizzazione allegata alla variante al PRG "Giugno 2009 Territorio - ambiente - paesaggio".

In linea generale preme ribadire che l'attuale quadro normativo in materia di inquinamento acustico richiede di legare la programmazione urbanistica del territorio ad una sua programmazione "acustica", come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L. 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio debba essere considerata sempre più un importante strumento di prevenzione nonché di risanamento acustico. Lo scopo della zonizzazione è quindi quello di assegnare limiti al territorio e dunque di disciplinare il rumore emesso dalle attività produttive (artigianato, commercio, industria, ecc.) e al di fuori delle rispettive fasce di pertinenza, anche il rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; in altre parole, fissando valori limite e valori di qualità, è lo strumento che ha l'obiettivo di contemperare esigenze di produzione e di mobilità con esigenze di quiete dei cittadini. Tuttavia, se è necessario confrontarsi col territorio, riconoscendo gli usi insediati o previsti, occorrerà evidentemente confrontarsi anche con gli strumenti di programmazione territoriale. In tale modo la zonizzazione assume l'importantissimo ruolo di strumento che permette di valutare la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate in sede amministrativa e come tale deve dialogare dinamicamente con la pianificazione urbanistica, contribuendo alla scelta migliore. Pertanto la pianificazione urbanistica deve considerare la zonizzazione acustica evitando, come è stato fatto in passato, di considerare questo strumento semplicemente come subordinato al PRG.

Entrando nel merito del piano di zonizzazione, la scelta di riproporre anche per questo aggiornamento l'adozione di fasce di transizione prive di uno specifico limite acustico al fine di evitare l'accostamento di zone caratterizzate da limiti di rumorosità superiori a 5 dB(A) è da considerare valida solo sul piano formale poiché senza la definizione di uno limite acustico difficilmente si potranno attivare i procedimenti necessari per addivenire ad una soluzione reale del problema.

L'esperienza fino ad oggi maturata ha, infatti, evidenziato che nei casi di accostamenti critici la soluzione più correttamente da adottare prevede l'inserimento di una fascia di rispetto (anche all'interno delle aree residenziali quando ad esempio la presenza di un insediamento industriale è temporalmente antecedente alle costruzioni delle residenze) con una specifica classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe III e una in Classe V si inserirà una fascia di rispetto in classe IV). Solo procedendo in questo modo saranno definiti con chiarezza gli eventuali obblighi in carico al soggetto che disturba e la reale legittimità delle richieste del soggetto disturbato. Si ricorda che questo elemento di criticità,

con particolare riguardo alla zona industriale di Lizzana, era già stato segnalato al Comune di Rovereto con ns. nota di data 19 agosto 2011 prot. n. S404/2011/489347/U382.

Inoltre, come richiesto nel ns. precedente parere è necessario integrare la classificazione acustica con l'individuazione delle fasce di pertinenza stradali e ferroviarie anche al fine di rendere espliciti gli eventuali obblighi a carico dei titolari di concessioni edilizie rilasciate all'interno delle citate fasce (vedi punto 4 del Allegato n. 2). In particolare si ricorda che la normativa di riferimento per le infrastrutture di trasporto ferroviario è costituita dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 ad oggetto "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario" mentre per le infrastrutture stradali fa riferimento al D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447". Nella fattispecie l'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 459/1998 prevede che per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia. Analogamente l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 142/2004 prevede che nel caso di infrastrutture esistenti gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare della concessione edilizia se rilasciata dopo l'entrata in vigore del decreto.

Infine, si osserva che la classificazione acustica nella demarcazione di due aree contigue, a diversa destinazione d'uso, diversamente da quanto riportato in cartografia dovrebbe seguire i confini catastali.

Norme di attuazione del Piano regolatore comunale (rif. allegato n. 2 del piano di Zonizzazione acustica)

In linea generale si osserva che le disposizioni in materia di inquinamento acustico introdotte nelle norme di attuazione disciplinano aspetti rilevanti per una politica di prevenzione dell'inquinamento acustico quali: la valutazione di impatto acustico, di clima acustico e la progettazione di interventi di protezione acustica. Peraltro, dalla lettura delle singole disposizioni si evincono errori, imprecisioni e difformità normative che richiedono una riformulazione generale di tali norme. Da un'analisi limitata agli aspetti di maggior rilevanza si evince che, a differenza di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L. 447/95 la documentazione di impatto acustico di cui al punto 2.2 è resa obbligatoria limitatamente agli insediamenti previsti all'interno delle fasce di transizione della zonizzazione acustica determinando così una disciplina meno restrittiva di quella prevista dalla legislazione nazionale che obbliga a tale adempimento indipendentemente dalla zona di ubicazione dell'insediamento o dell'impianto. Se l'intenzione è quella di limitare le attività soggette a questo obbligo si ricorda che la competenza spetta al legislatore e che attualmente è in fase di discussione un decreto - per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia di ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 comma 4-quater del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - che prevede a favore di alcune specifiche attività a bassa rumorosità l'esclusione dall'obbligo di presentare la citata documentazione di impatto acustico.

Analogamente il punto 3.2 rende facoltativa la predisposizione della documentazione di clima acustico nel caso di realizzazione di scuole, asili, ospedali ecc. mentre l'art. 8 comma 4 della L. 447/95 per tali casi richiede obbligatoriamente la predisposizione della valutazione di clima acustico. Infine, in merito le disposizioni relative ai controlli previste al punto 5, a parere dello scrivente, sono inopportune sotto il profilo dell'organicità dei contenuti nonché per il fatto che eventuali modifiche a questa disciplina richiederebbero l'attivazione della procedura di modifica del piano regolatore. In aggiunta, si evidenzia che tale fattispecie è già disciplinata dall'art. 14 della L. 447/95 e per quanto riguarda la competenza nel campo dell'acustica (cosa diversa dal tecnico abilitato di provata competenza nel campo dell'acustica richiesto al punto 5) la materia è disciplinata anche dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1535 del 18 luglio 2011 avente ad oggetto "Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Approvazione dei criteri e modalità per la redazione, la presentazione e la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica ambientale"

Tutela del suolo

In riferimento all'art. 76 delle N.d.A., concernente le "Aree per attività di discarica D10", si richiama quanto già riportato nel nostro parere (prot. n. 451/2010-U382 d.d. 20 gennaio 2010)

relativo alla prima adozione, nel quale "si rimandava al piano di gestione post-operativa e di ripristino ambientale qualsiasi destinazione d'uso futura che comunque doveva essere compatibile con l'esistenza della sottostante discarica e tale che le opere non vadano ad intaccare in alcun modo l'integrità del pacchetto di chiusura previsto dalla specifica normativa a livello statale e provinciale.

In sintesi tale normativa porta a concludere che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di sconfinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale."

Si fa notare inoltre come il comma 3 dell'art. 76 delle N.d.A. si presenti come una ripetizione del comma 1; nel comma 2 del medesimo articolo risulta opportuno citare anche il regolamento d.p.G.p. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg - Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti.

Per quanto riguarda la variante n. 265, secondo la quale si prevede la realizzazione di un'area adibita a compostaggio, si ricorda come la localizzazione di impianti e di attività di gestione rifiuti debba seguire l'iter di localizzazione previsto dall'art. 67 bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legs. e s.m.i..

In riferimento ai commi 1 e 4 dell'art. 94 "Controllo ambientale sulla qualità dei siti", risulta opportuno circoscrivere l'obbligo di produrre un'indagine sulla contaminazione del suolo e del sottosuolo a siti precedentemente interessati da attività potenzialmente contaminanti (rif. comma 1); si precisa inoltre che (rif. comma 4) nel caso in cui si rilevino livelli di contaminazione superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione si dovrà procedere all'iter previsto dall'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, che prevede la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Qualora emerga dall'analisi di rischio un superamento delle concentrazioni di rischio, si dovrà procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza dell'area, così come riportato nell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, e tale situazione verrà riportata nel certificato di certificazione urbanistica e nella cartografia del PRG nella quale andranno evidenziati tutti i siti attinenti l'art. 94.

Tutela delle acque

Per quanto riguarda la protezione di pozzi e sorgenti (art. 18 delle N.d.A.), si fa presente che le relative aree di salvaguardia sono disciplinate dal D. Lgs. n. 152/06 e dalla Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle Norme di attuazione del PUP ed approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008.

È quindi necessario verificare quali varianti interessino le zone di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e accertare che le disposizioni riportate nella normativa nazionale e provinciale siano rispettate (ad es. le varianti n. 11, 41, 100, 154, 220, 233, 235).

L'art. 33 delle Norme di attuazione del PGUAP stabilisce che gli strumenti urbanistici dei Comuni debbano recepire la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal PGUAP. e disciplinarne l'uso.

Si fa presente che i criteri da adottarsi per la definizione delle prescrizioni in sede di piano regolatore generale riportati nel PGUAP sono:

- *Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:* le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria. Nel rispetto di quest'ultima possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre: in queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. È a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico."

Risulta quindi opportuno verificare puntualmente quali varianti siano situate all'interno dei diversi ambiti ecologici (es. var. n. 89, 120, 134, 137, 265...) e in base a ciò accertare l'idoneità delle trasformazioni d'uso previste. Si invita inoltre ad individuare, ove possibile, interventi che possano consentire la conservazione o il recupero della vegetazione riparia e degli habitat naturali, importanti per il mantenimento della funzionalità fluviale e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati. Per i corsi d'acqua per i quali non è stato definito alcun ambito d'interesse ecologico va comunque mantenuta un'area di protezione non inferiore ai 10 metri.

Si ricorda che il Comune dovrà valutare la compatibilità dei nuovi interventi di urbanizzazione con le reti ed i depuratori biologici, cui confluiscono le acque reflue urbane, e disporre le necessarie azioni di collettamento e depurazione in conformità alle indicazioni contenute nel Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. Ove necessario dovranno essere prescritti ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura idonei trattamenti, tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi in corso d'acqua superficiale da parte della struttura depurativa finale.

Inquinamento elettrico e magnetico a frequenza di rete (50 Hz)

Con riferimento ai nuovi insediamenti che prevedano la potenziale permanenza superiore alle 4 ore giornaliere in prossimità di elettrodotti, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione delle disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Quest'ultimo prevede la determinazione della cosiddetta Distanza di Prima Approssimazione (DPA) dagli elettrodotti da parte del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato. Le aree così individuate, sovrapposte alla cartografia tecnica, forniscono uno strumento utile a comprendere l'eventuale interessamento di aree di permanenza prolungata a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici. Diversamente, per "fascia di rispetto" da un elettrodotto si intende il volume tridimensionale che racchiude i valori di induzione magnetica superiori o uguali all'obiettivo di qualità di 3 μ T.

Pertanto, in relazione ai limiti massimi di esposizione a campi magnetici a 50 Hz, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", nella progettazione di nuove aree adibite a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità degli elettrodotti (art. 4 del D.P.C.M.), è necessario prescrivere la determinazione preventiva della fascia di rispetto a garanzia del soddisfacimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. Anche in questo caso, la fascia deve essere calcolata dal gestore/proprietario della linea, secondo la metodologia di calcolo prevista dal sopraccitato D.Dirett. del 29 maggio 2008.

A titolo di esempio si evidenziano le seguenti varianti in prossimità di elettrodotti, inerenti la localizzazione di aree di potenziale permanenza prolungata: aree a parco (var. 228), aree per scuole (var. 253), aree di possibili sopraelevazioni (var. 37, 40, 41, 71, 78) o in generale di possibili edificazioni residenziali o produttive (var. 16, 17, 20, 113, 136, 180, 200, 263) e aree a verde privato (var. 79, 55).

Infine si precisa che le cabine di trasformazione sono da considerare "elettrodotto" ai sensi dell'art. 3 c. 1 lettera e) della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n. 36/2001 e che pertanto sono soggette alla determinazione delle DPA/fasce di rispetto così come le linee aeree o interrate.

CLA
SALA DEL
PUBBLIC
11/10/2011

Con riferimento all'art. 98 delle N.d.A. si consiglia di fare diretto riferimento agli articoli del D.P.C.M. 8/7/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" al fine di evitare interpretazioni ambigue della norma stessa (i commi 8.2 e 8.3 sembrano applicare limiti diversi in corrispondenza delle medesime situazioni).

Inquinamento elettromagnetico a radiofrequenza (100 kHz-300 GHz)

Con riferimento alle N.d.A. art 91 "Zone per impianti di telecomunicazione" si puntualizza che gli impianti di telecomunicazione – ad eccezione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva – sono opere di infrastrutturazione primaria e pertanto compatibili con qualsiasi destinazione d'uso. In merito si precisa che i regolamenti comunali approvati sulla base dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 13-31/Leg. del 29 giugno 2000 sono attualmente privi di fondamento giuridico a seguito dell'annullamento del Consiglio di Stato (Sentenza 8 settembre 2009, n.5247) Alla luce di tali premesse le limitazioni proposte nell'articolo risultano infondate.

Inoltre, i vincoli di cui al comma 3 dell'art. 91 delle NdA si presumono non coerenti con le linee interpretative della giurisprudenza corrente in quanto si ritiene che sia il gestore degli impianti di telecomunicazione a dover, in ogni caso, adeguare i propri impianti in modo da non limitare i diritti di terzi.

Norme tecniche di attuazione

Con riferimento alla normativa, si effettuano le seguenti osservazioni in relazione ai vincoli del Piano urbanistico provinciale ed alle norme provinciali in materia urbanistica. In particolare, riguardo alla disciplina in materia parametri geometrici e distanze tra le costruzioni e dai confini, si rilevano le seguenti osservazioni, fermo restando che il Comune di Rovereto, avendo attivato la variante antecedentemente al 1 ottobre 2011, può precisare i limiti fissati dalla Provincia laddove specificamente previsto dalla norma provinciale:

- **articolo n. 5 – Definizioni:** Al *punto 1.1* "Superficie territoriale" (ST) la definizione contrasta con quella dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 per quanto attiene alle "aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria"

Al *punto 2.1* Superficie fondiaria" (SF) la definizione contrasta con quella dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 per quanto attiene alle "opere di urbanizzazione primaria".

Altre definizioni contenute nelle norme in esame non corrispondono a quelle contenute nell'Allegato 1 alla deliberazione della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010. Si richiamano al proposito il numero 3, 4, 5, 14, 23 e 27.

- **articolo n. 6 – Disposizioni in materia di distanze:** All'articolo 6.2 comma 2 si osserva che qualora gli elementi (balconi, scale aperté, ecc) superino la dimensione di 1,50 metri, va computata la parte eccedente.

Al comma 3, la possibilità di derogare alle distanze del codice Civile è ammessa soltanto nelle zone A e B del d.M. 1444/1968.

Al punto 6.3.4 lettera c) la disposizione deve essere integrata con la precisazione che la distanza minima di 6 metri deve essere misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni (vedasi anche punto 6.3.5).

Al punto 6.3.5 si evidenzia che per i nuovi edifici nelle aree A la distanza è prevista in 10 metri.

Al punto 6.4 non si comprende se le zone C sono tutte soggette a piano attuativo. Diversamente non risultano fissate le norme relative alle distanze per le "Altre aree" o devono intendersi quelle fissate all'articolo 6.6.1? (vedi deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 – Allegato 2).

Al punto 6.5.2. In ogni caso la disposizione relativa alla distanza contenuta nella norma non è precisa (vedi sempre deliberazione della G.P. sopra citata)

All'articolo 6.7 "Distanze degli edifici dai confini", punto 6.7.3 la disposizione risulta incompleta rispetto a quanto previsto nell'Allegato 2 alla deliberazione n. 2023/2010.

Al punto 6.7.4 la disposizione va integrata con la precisazione di cui al comma 4 dell'articolo 8 dell'Allegato 2

Si osserva infine che le disposizioni in materia di distanze previste per gli interventi di demolizione e ricostruzione risultano in taluni casi più restrittive di quelle stabilite dall'Allegato 2.

- **articolo n. 7 – Distanze per manufatti accessori:** La previsione della distanza minima applicabile ai manufatti accessori deve essere limitata a quelli realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali fissate dal PRG in conformità all'articolo 7 dell'Allegato 2.

- **articolo n. 8 – Distanze in materia di muri:** Al punto 1.1.lettera c) La parola "larghezza" deve essere sostituita con la dizione "altezza".

Al punto 2.1, lettere a) e b) il testo non risulta chiaro. Vedi anche punto 2.3, 2.3 lettera a) che riporta un'altezza del muro pari a 195 metri. Alla lettera c) manca l'altezza del muro (metri 3); Vedi punto 2.4, 3.3 lettera a).

Si rileva che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010 è stata modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 01 luglio 2011 n. 1427 (la cui applicazione decorre dal giorno 13 luglio 2011) e da ultimo dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 26 agosto 2011. Pertanto si rileva la necessità di aggiornare il testo normativo in via di approvazione alle innovazioni introdotte.

Per quanto attiene la disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali si richiama che l'Allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010, così come modificata nel luglio 2011, ha introdotto la necessità di verifica con il "piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria".

Riguardo all'articolo 65 - "Aree soggette a concessione convenzionata" si rileva l'opportunità - per la certezza e trasparenza della previsione - di precisare direttamente nelle schede norma l'obbligo di cessione al comune delle aree specificamente individuate, senza rinviare tale aspetto alla successiva convenzione.

In relazione alle norme di attuazione si segnala inoltre:

- articolo 98, comma 6.6: i parcheggi ammessi nelle fasce di rispetto sono quelli pubblici o quelli definiti dall'articolo 6, comma 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.


Si rileva da ultimo che le norme di attuazione vanno aggiornate alle disposizioni regolamentari provinciali in materia di seconda unità abitativa in corrispondenza delle aree agricole e delle aree produttive del settore secondario.

CONCLUSIONE

Subordinatamente a quanto sopra rilevato si conclude ritenendo che in sede di adozione definitiva il Comune di Rovereto debba considerare le osservazioni sopra esposte al fine della conseguente approvazione della variante al piano regolatore generale in esame.

IL DIRIGENTE
- dott. Pier Giorgio Mattei -

VISTO: IL DIRETTORE
I.S. per la Pianificazione subordinata
- arch. Giorgio Melchiori -



GC

